



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEZIONE SECONDA

D.P. n. 9/2020

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente del T.A.R. Lazio n. 245 del 16 dicembre 2019, con il quale sono ripartiti i ricorsi tra le sezioni esterne di questo T.A.R. – sede di Roma a decorrere dal 1° gennaio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013 (recante *“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della Giustizia Amministrativa”*) così come successivamente modificata nella seduta del CPGA del 12 settembre 2014, ed in particolare l’art. 2 *“ripartizione delle materie fra le sezioni e assegnazione degli affari ai magistrati”*;

Vista la legge 27 aprile 1982 n. 186;

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione n. 1 del 7 gennaio 2020 con cui sono state ripartite le materie di competenza tra le diverse sezioni interne per l’anno corrente 2020;

Ritenuto che a seguito di opportuna riunione con i rispettivi Presidenti delle medesime sezioni interne, tenutasi nella giornata del 16 gennaio 2020, sarebbero emerse oggettive incongruenze sia numeriche che di connessione per materia, tali da comportare una parziale modifica del decreto già emanato;

Considerata, altresì, la necessità di una conseguente redistribuzione delle materie tra le sezioni interne;

DECRETA

ART. 1

I ricorsi assegnati alla Sezione II del T.A.R. del Lazio per il 2020 sono così ripartiti tra le sezioni interne:

SEZIONE SECONDA

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
2. Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP S.p.A);

3. Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato e Dipartimento dell'Amministrazione Generale;
4. Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS);
5. Roma Capitale, (ivi compresi i ricorsi riguardanti le autorizzazioni rilasciate da Roma Servizi per la Mobilità) ad esclusione dei ricorsi in materia urbanistica, edilizia, elettorale, commercio, occupazione di suolo pubblico, alloggi di edilizia residenziale pubblica, assistenza alloggiativa e distributori di carburante;
6. Città Metropolitana di Roma Capitale, limitatamente ai ricorsi in cui è parte anche Roma Capitale;
7. Ricorsi in materia di “quote latte”.

B. Ricorsi proposti avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze concernenti il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89).

SEZIONE SECONDA BIS

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Banca d'Italia;
2. Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP);
3. Comuni, Circoscrizioni, Consorzi dei Comuni e loro associazioni, nonché enti vigilati e dipendenti (ad esclusione di Roma Capitale e dei ricorsi riguardanti le controversie in materia di commercio, occupazione di suolo pubblico e distributori carburanti);
4. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
5. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

B. Ricorsi in materia elettorale. Referendum.

C. Ricorsi in materia di edilizia, compresi i ricorsi avverso provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, nonché quelli avverso i provvedimenti adottati nella materia da organi regionali o da altri enti sottordinati in via sostitutiva dei poteri dell'autorità comunale, limitatamente ai ricorsi riguardanti Roma Capitale.

D. Ricorsi in materia di urbanistica, limitatamente ai ricorsi riguardanti Roma Capitale.

SEZIONE SECONDA TER

A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:

1. Agenzia del Demanio;
 2. Agenzia delle Entrate;
 3. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con esclusione dei ricorsi in materia di “quote latte”;
 4. Aziende municipalizzate, Società ed Enti assimilati vigilati o dipendenti da Roma Capitale;
 5. Guardia di Finanza;
 6. Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS);
 7. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
- B. Ricorsi avverso gli atti, adottati dalle Amministrazioni competenti, in materia di commercio, di occupazioni di suolo pubblico e di distributori di carburante.
- C. Ricorsi proposti avverso il Ministero della Giustizia concernenti il giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89).

SEZIONE SECONDA QUATER

- A. Ricorsi avverso gli atti ed i provvedimenti delle seguenti amministrazioni:
1. Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB);
 2. Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
 3. Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.
 4. Province, consorzi, associazioni, enti vigilati o dipendenti, ivi compresa la Provincia di Roma e Città Metropolitana di Roma Capitale (ad esclusione dei ricorsi in cui è evocata in giudizio anche Roma Capitale), loro consorzi e associazioni, enti vigilati o dipendenti.
- B. Ricorsi in materia di edilizia, compresi i ricorsi avverso provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, nonché quelli avverso i provvedimenti adottati nella materia da organi regionali o da altri enti subordinati in via sostitutiva dei poteri dell'autorità comunale, con esclusione dei ricorsi riguardanti Roma Capitale.
- C. Ricorsi in materia di urbanistica, con esclusione dei ricorsi riguardanti Roma Capitale.
- D. Ricorsi riguardanti le controversie in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica ed assistenza alloggiativa.
- E. Ricorsi in materia di impianti delle telecomunicazioni.

ART. 2

Nel corso dell'anno è possibile derogare alla ripartizione di cui all'art. 1 in caso di riunione di ricorsi tra loro connessi o in presenza di significativi elementi di connessione fra affari rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.

ART. 3

1. Per le materie preventivamente non individuate l'assegnazione è effettuata con riferimento alla ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell'affinità, per quanto possibile.

2. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla sezione competente a decidere sull'atto che assume carattere prevalente sulla controversia.

3. I ricorsi di ottemperanza sono assegnati alla sezione interna che ha pronunciato la sentenza per la quale è chiesta l'ottemperanza.

4. La distribuzione delle materie tra le sezioni interne avviene trasferendo anche i ricorsi pendenti presso la sezione in precedenza competente, con l'esclusione delle controversie per le quali è stata già fissata l'udienza pubblica ed i ricorsi di ottemperanza al giudicato formatosi per effetto della condanna al pagamento delle somme dovute per violazione del diritto alla ragionevole durata del processo (ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89).

ART. 4

Il presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, il decreto n. 1/2020 con decorrenza dal 1° gennaio 2020.

Roma, 16 gennaio 2020

Francesco Riccio